

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21458 del 19/09/2013

Stipulazione del contratto - Collaborazione dell'invalido - Necessità - Fissazione di un termine per la presentazione in azienda - Legittimità - Condizioni - Conseguenze del mancato rispetto del termine.

In base al sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi (ed assimilati) disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il provvedimento di avviamento al lavoro risulta necessaria la collaborazione dell'invalido, che può essere ancorata alla previsione, nello stesso atto di avviamento, di un termine per la presentazione in azienda - il cui mancato rispetto comporta l'estinzione dell'obbligo di stipulazione posto dalla legge a carico del datore di lavoro, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia - purché tale termine decadenziale non renda oggettivamente gravoso l'esercizio del diritto, secondo una valutazione da operare ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. e che tenga conto della brevità del termine in rapporto alla particolare situazione del soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la decadenza. .

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21458 del 19/09/2013